

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Decreto 25 marzo 2011
(in Gazz. Off., 31 marzo n. 74).**

Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
(Omissis. N.d.R.)			
Art. 23, comma 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	In mancanza della proroga del termine di legge, allo stato fissato al 31.03.2011, diverse strutture alberghiere sarebbero costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica
(Omissis. N.d.R.)			